



**COMUNE DI TERDOBBIATE**  
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 18

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione schema di contratto di locazione porzione di terreno con Eolo S.p.A. per l'installazione e l'esercizio dei propri impianti e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.**

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di aprile alle ore 18.00 convocata nei modi prescritti, in videoconferenza si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Savoini Alessandro	(in videoconferenza)	si	
Sindaco			
Zanotti Fragonara Carlo	(in videoconferenza)	si	
Assessore			
Poppi Erminia	(in videoconferenza)	si	
Assessore			
<b>Totali n.</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Francesco Rotondo

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Savoini Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: Approvazione schema di contratto di locazione porzione di terreno con Eolo S.p.A. per l'installazione e l'esercizio dei propri impianti e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 17.11.2022 che regola la possibilità di svolgere le riunioni di Giunta Comunale in modalità telematica.

### **PREMESSO che:**

- il Comune di Terdobbiate ha la disponibilità di alcune aree idonee alla installazione di apparecchiature e impianti, nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione anche relative ai ponti di microonde di trasferimento.
- In particolar modo risulta idonea ad ospitare tali installazioni la porzione di Postazione sita in Viale Rimembranza, catastalmente censita al NCT, del Comune di Terdobbiate (NO) F. 8 Mappale 26.
- risulta ora necessario procedere alla stipula del contratto di locazione conforme alle vigenti disposizioni normative, nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;
- a seguito di interlocuzioni tra le parti, è stato definito e condiviso uno schema di contratto di locazione che regola i rapporti tra il Comune di Terdobbiate e la Società Eolo S.p.A., prevedendo:
  - una durata contrattuale di anni 6, con eventuale rinnovo per ulteriori sei anni, in assenza di disdetta;

### **CONSIDERATO che:**

- l'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad adottare tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo non riservati al Consiglio, tra cui l'approvazione degli schemi contrattuali;
- la sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell'Amministrazione spetta al Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del medesimo TUEL;
- si ritiene, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di contratto di locazione e di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo con la Società Eolo Spa, con facoltà di apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di firma;

### **RITENUTO**

- opportuno, per le motivazioni espresse, procedere con l'approvazione del contratto al fine di assicurare la continuità gestionale del campo sportivo, nell'interesse della comunità locale;

**PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

**CHE la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo **schema di contratto di locazione** da stipularsi tra il Comune di Terdobbiate e la

Società Eolo S.p.A. relativo al terreno porzione di Postazione sita in Viale Rimembranza, catastalmente censita al NCT, del Comune di Terdobbiate (NO) F. 8 Mappale 26.;

- **DI DARE ATTO** che il contratto di locazione avrà la durata di **sei anni**, rinnovabile per ulteriori **sei anni**
- **DI AUTORIZZARE** il **Sindaco, Sig. Alessandro Savoini**, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla **sottoscrizione del contratto di locazione**, con facoltà di introdurre, se necessarie, **modifiche non sostanziali**, fermo restando il rispetto dei contenuti fondamentali dell'accordo;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente gli adempimenti consequenziali alla sottoscrizione del contratto, compresi quelli relativi alla registrazione, alla conservazione e all'attivazione delle misure gestionali e amministrative connesse all'utilizzo del bene locato;

Con successiva separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

**DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgente necessità di dar corso ai successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Savoini Alessandro)

IL SEGRETARIO  
(Dott. Rotondo Francesco)

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 24.04.2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Rotondo Francesco)

Data 24.04.2025

---

- Divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Divenuta esecutiva il giorno 18.04.2025 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 24.04.2025

IL SEGRETARIO  
(Dott. Rotondo Francesco)

# **COMUNE DI TERDOBBIATE**

**Provincia di Novara**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione schema di contratto di locazione porzione di terreno con Eolo S.p.A. per l'installazione e l'esercizio dei propri impianti e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione".

Visto il decreto di nomina n. 7/2024 del 23.12.2043.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 17.04.2025

Il Responsabile del servizio Tecnico-Manutentivo  
(Geom. Dondi Maria Cristina)

# **COMUNE DI TERDOBBIATE**

**Provincia di Novara**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione schema di contratto di locazione porzione di terreno con Eolo S.p.A. per l'installazione e l'esercizio dei propri impianti e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione".

Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 20.01.2025 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento suindicato, attestando i riflessi indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Terdobbiate 17.04.2025

Il Responsabile del servizio Finanziario - Sindaco  
(Savoini Alessandro)

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
12	Terdobbiate

**-CONTRATTO DI LOCAZIONE -**

**Tra**

**Comune di Terdobbiate** con sede in Terdobbiate (NO), Via Roma 9 – C.F. 00545720039 e P.IVA 02268620032, in persona del sig. Alessandro Savoini, nella sua qualità di Sindaco pro tempore munito dei necessari poteri, (di seguito “PARTE LOCATRICE”) – *da una parte* -;

**e**

**EOLO S.p.A.** con sede in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - C.F. e P.IVA 02487230126, in persona di Roberto Gianini, nella sua qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri, (di seguito “EOLO” o “CONDUTTRICE”), - *dall'altra parte* -;

di seguito le “Parti” quando indicati congiuntamente;

**Premesso che:**

- 1) la PARTE LOCATRICE ha la proprietà di beni mobili e/o immobili, da tralicci e/o pali e/o locali tecnici, idonei per l’installazione e l’esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito “le Postazioni”);
- 2) la CONDUTTRICE è un operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che lo abilita all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche (numero iscrizione

<u>ID BTS</u>	<u>Nome BTS</u>
12	Terdobbiate

ROC 17980 del 17/02/2009);

3) la CONDUTTRICE intende servirsi delle Postazioni in proprietà e/o

disponibilità della PARTE LOCATRICE per installare tutte le

apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei propri segnali

radioelettrici;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art.1-**

**Premesse ed allegati**

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

**Art.2 - Oggetto**

2.1 La PARTE LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede alla CONDUTTRICE, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella porzione della Postazione sita nel Comune di Terdobbiate (NO), in Viale Rimembranza, catastalmente censita al NCT, del Comune di Terdobbiate (NO), Fg. 8, Mappale 26 (di seguito, la "Porzione di Immobile" o "Porzione di Postazione"), le apparecchiature/impianti nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione anche relative ai ponti microonde di trasferimento (nel seguito "gli Impianti") finalizzate alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell'Allegato **Sub. A**, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2.2** La PARTE LOCATRICE autorizza inoltre EOLO a procedere con la posa dei cavi in fibra ottica (ed attività ad esse connesse) solamente ad uso per l'impianto già esistente.

<u>ID BTS</u>	<u>Nome BTS</u>
12	Terdobbiate

### Art.3 – Durata del Contratto

**3.1** La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra le Parti in anni **6 (sei)** con **decorrenza** dalla data stipula.

**3.2** Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, previa adozione di apposito atto deliberativo, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata così come indicato all'art. 12.1.

**3.3** Nel corso della decorrenza del Contratto, la PARTE LOCATRICE consente che la CONDUTTRICE possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata così come indicato all'art. 12.1.

### Art.4 - Corrispettivo

**4.1** A partire dalla data di decorrenza del Contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente Art. **3.1**, il corrispettivo è determinato nell'erogazione di **1 (una) connessione EOLO Pro Max** per tutta la durata del presente Contratto.

**4.2** Resta inteso che il valore economico delle connessioni descritte al comma precedente è pari ad Euro **450,00 (quattrocentocinquanta/00)** per ogni singolo anno di durata del Contratto.

**4.3** La CONDUTTRICE si farà carico del costo dell'installazione standard dell'apparato di ricezione. L'installazione standard si configura come nel seguito indicato:

a) installazione dell'apparato di ricezione su infrastruttura adeguata e

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
<b>12</b>	<b>Terdobbiate</b>

preesistente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, palo, staffa, etc.);

b) posa di un cavo di collegamento, strumentale all'installazione di cui al punto

precedente, per una lunghezza massima pari a 20 metri;

c) tempo di intervento massimo pari a 2 (due) ore lavorative (in caso di un solo tecnico impiegato) o pari ad 1 (una) ora lavorativa (in caso di due o più tecnici impiegati).

**4.4.** In caso di opere e/o interventi aggiuntivi e/o diversi rispetto all'installazione standard di cui al punto precedente, previamente autorizzati dalla PARTE LOCATRICE, la CONDUTTRICE si farà esclusivo carico degli oneri ulteriori derivanti da tali opere e/o interventi fino ad un ammontare massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); qualora l'importo complessivo delle lavorazioni eccedesse il valore economico precedentemente menzionato, l'ammontare residuale resterà integralmente a carico della PARTE LOCATRICE, che si impegna preventivamente a corrisponderlo al tecnico incaricato ad avvenuta ultimazione dell'installazione.

**4.5.** Qualora la sede individuata per l'installazione degli apparati di ricezione sia situata in "area speciale" e/o "località disagiata", in quanto non raggiungibile per vie ordinarie e solo mediante mezzi di trasporto speciali (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo elicottero, funivia, gatto delle nevi, aliscafo, etc.), e determini in tal modo l'insorgere di ulteriori oneri derivanti dall'esigenza di utilizzo del mezzo speciale eventualmente necessario per procedere all'installazione a regola d'arte, la CONDUTTRICE si farà carico di tali oneri fino ad un ammontare massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), qualora l'importo complessivo eccedesse il valore

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
<b>12</b>	<b>Terdobbiate</b>

economico precedentemente menzionato, l'ammontare residuale resterà integralmente a carico della PARTE LOCATRICE, che si impegna preventivamente a corrisponderlo al tecnico incaricato ad avvenuta ultimazione dell'installazione.

**4.6** Le condizioni sopra elencate, fermo restando che l'ammontare massimo della spesa che la CONDUTTRICE sopporterà per ogni singola installazione risulterà sempre non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), restano valide anche per eventuali interventi di riparazione guasti che dovessero verificarsi nel corso della vigenza del Contratto, nonché per le procedure di disinstallazione e ritiro degli apparati di ricezione a seguito della cessazione del Contratto.

#### **Art.5 – Uso della porzione di Postazione concessa in locazione**

**5.1** La porzione di Postazione concessa in locazione e oggetto del presente contratto sarà utilizzata dalla CONDUTTRICE per l'installazione e l'esercizio dei propri Impianti.

**5.2** LA CONDUTTRICE avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti

#### **Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti**

**6.1** La CONDUTTRICE godrà dell'ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il quale è stata realizzata e locata e non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirne quale pegno, ipotecarla

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
<b>12</b>	<b>Terdobbiate</b>

noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.

**6.2** La CONDUTTRICE non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della PARTE LOCATRICE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della CONDUTTRICE, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della CONDUTTRICE stessa.

**6.3** La CONCEDENTE potrà concedere ad altri operatori nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione del sito oggetto del presente contratto, previa comunicazione mediante raccomandata a.r./posta elettronica certificata così come indicato all'art. 12.1, da inviarsi prima dell'utilizzo, e dietro presentazione di idonea documentazione che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della CONDUTTRICE. Allo stesso modo la CONDUTTRICE si assume l'onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti ed installati sul luogo oggetto del presente contratto.

**6.4** La PARTE LOCATRICE dichiara che non sussistono diritti di soggetti terzi, sia pubblici sia privati, che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della Porzione di Immobile da parte di EOLO, la quale resta, pertanto, manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione di Immobile data in locazione.

#### **Art.7 - Accesso alla porzione di Postazione**

**7.1** La CONDUTTRICE potrà accedere alla porzione di Postazione locata, ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
<b>12</b>	<b>Terdobbiate</b>

per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli Impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla PARTE LOCATRICE e/o ai terzi, il tutto anche nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto**

Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONDUTTRICE di irradiare qualsiasi segnale della Postazione interessata;
- B) perdita da parte della CONDUTTRICE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

#### **Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie**

**9.1** La PARTE LOCATRICE autorizza preventivamente la CONDUTTRICE a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

**9.2** La PARTE LOCATRICE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.

**9.3** Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della PARTE LOCATRICE e/o della CONDUTTRICE, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

#### **Art.10 – Spese e registrazione**

**10.1** Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
<b>12</b>	<b>Terdobbiate</b>

Contratto saranno suddivise tra le Parti al 50% come per legge. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera della CONDUTTRICE.

#### **Art.11 – Modifiche al Contratto**

**11.1** Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

#### **Art.12 – Elezione di domicilio**

**12.1** Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la PARTE LOCATRICE indirizzo: **Terdobbiate, Via Roma, 9**

la PARTE LOCATRICE PEC: **terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it**

la CONDUTTRICE indirizzo: Busto Arsizio (VA) – Via Gran San Bernardo, 12; la

CONDUTTRICE PEC: npd@pec.eolo.it

**12.2** Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

#### **Art. 13 – Foro Competente**

**13.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Milano.

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO, sito in comune di Milano via S. Barnaba 29 palazzina ANMIG.

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
12	Terdobbiate

#### **Art. 14 - Privacy**

**14.1** Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

#### **Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico**

**15.1** La PARTE LOCATRICE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la PARTE LOCATRICE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet [www.eolo.it](http://www.eolo.it)

**15.2** È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della PARTE LOCATRICE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.


**Allegati:** A

<b>ID BTS</b>	<b>Nome BTS</b>
12	Terdobbiate

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



Sito: Terdobbiate	Cod.: 12-10595
Progettista: SIT srl	Scala: 1:1000
TAV: Estratto di Mappa Catastale	
Comune: Terdobbiate	Data: 20/07/2018



TAVOLA  
01



S.I.T. S.r.l.  
Strada per Carone n° 75 10019 Strambino (TO) - Italia  
Tel. +39 0125 639267 Fax +39 0125 655698  
www.studiosit.com / e-mail: info@studiosit.com